



COMUNE DI NAPOLI
Direzione Generale
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 14 DEL 03/05/2023

OGGETTO: Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 co. 1 D.Lgs n. 267/2000.

Affidamento diretto ex art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs n. 50/2016 alla società Mare Group S.p.A. per la fornitura di servizi atti al potenziamento dell'implementazione di un set di misure di sicurezza informatica, tramite Ordine Diretto di Acquisto sul MePA.

Impegno di spesa di € 42.700,00 - di cui € 35.000,00 per imponibile ed € 7.700,00 per IVA al 22%.

CIG: Z3A3AFD7B9

Il Dirigente del Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

Premesso che

- uno degli obiettivi strategici del Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024, indicato nella sezione operativa, è specificatamente quello di “Rafforzare la sicurezza informatica dell’amministrazione comunale”;
- il precitato obiettivo strategico viene declinato nell’acquisizione, attivazione e conseguente diffusione di soluzioni e servizi, deputati alla gestione di formazione e diffusione delle buone pratiche di utilizzo degli strumenti informatici a beneficio del personale dell’Ente, al monitoraggio e controllo attivo e passivo delle vulnerabilità e degli eventi di sicurezza informatica sui sistemi online esposti;
- al fine di continuare ad assicurare il regolare ed efficiente funzionamento delle attività istituzionali di tutto l’Ente mediante l’adozione di idonee misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 e l’adozione di opportune misure tecniche atte a garantire la sicurezza informatica della rete e degli applicativi, evitando qualunque uso improprio che possa arrecare danni materiali o di immagine all’Amministrazione Comunale, con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 17/03/2023, I.G. n. 619 del 28/03/2023, si è stabilito di avvalersi degli ulteriori servizi messi a disposizione da Consip SpA, afferenti l’Accordo Quadro “SERVIZI DI SICUREZZA DA REMOTO, COMPLIANCE E CONTROLLO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ID 2296 - LOTTO 2 – Servizi di compliance e controllo”.

Premesso, altresì, che

- a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 103 del 5-5-2017) della Circolare AgID del 18 aprile 2017, n. 2/2017 recante «Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)», che indica una serie di accorgimenti tecnico-organizzativi di obbligatoria adozione per tutte le Amministrazioni entro il 31/12/2017, la scrivente Area ha avviato attività di analisi e verifica dell’infrastruttura esistente al fine di valutarne il grado di robustezza e resilienza intraprendendo, di conseguenza, una serie di azioni per mantenere i prescritti requisiti, con l’obiettivo di raggiungere un adeguato livello di sicurezza a garanzia del regolare funzionamento dell’infrastruttura informatica dell’Ente e della tutela dei dati personali ivi trattati;
- le sopra citate «Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)» possono essere implementate in modo graduale seguendo tre livelli di attuazione (minimo, standard, avanzato);
- come da disposizione, tali misure minime di sicurezza sono state adottate da parte dell’Ente nei termini prescritti, completando l’implementazione del livello minimo ma, solo parzialmente, l’implementazione del livello standard e di quello avanzato.

Considerato che

- è necessario garantire adeguati livelli di sicurezza del sistema informativo del Comune di Napoli implementando le «Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)», consolidandone il livello minimo e potenziandone i livelli standard e avanzato;
- i servizi afferenti l’Accordo Quadro “SERVIZI DI SICUREZZA DA REMOTO, COMPLIANCE E CONTROLLO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ID 2296

- LOTTO 2 – Servizi di compliance e controllo” sono complementari e supplementari alle prestazioni oggetto del presente affidamento.

Richiamati

- l’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, che stabilisce che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
- l’art. 32 co. 2 del D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici) che dispone che *“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*

Visti

- l’art. 1, comma 512, della Legge 208/2015 (cd. “Legge di Stabilità 2016”), così come modificato dall’art. 1, comma 419, della Legge n. 232/2016, relativo agli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, che statuisce che tutte le amministrazioni pubbliche individuate dall’Istat *“... provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. (...);”*
- la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) n. 16 del 17/05/2016 che all’ultimo paragrafo recita *“Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 512 a 520, le Amministrazioni pubbliche operano nel rispetto di quanto stabilito nel piano triennale per l’informatica e nelle linee guida emanate dall’AGID”;*
- la circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) n. 2 del 24/06/2016, in particolare, il punto 4 che ai commi c), d) ed e) recita:
“c) Per procedere ad acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività, ai sensi del comma 512, che fa salvi “gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente”, le amministrazioni pubbliche e le società del conto economico consolidato ISTAT devono preliminarmente verificare se sussistono per l’acquisto in questione obblighi di acquisizione centralizzata e, cioè, strumenti di acquisto e strumenti di negoziazione centralizzata; in particolare, andrà verificata la sussistenza dell’obbligo di ricorso alle convenzioni Consip (di cui all’articolo 1, comma 449, della l. 296/2006); l’obbligo di ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (di cui all’articolo 1, comma 450, della l. 296/2006); l’obbligo di ricorso ad accordi quadro e gare su delega individuati con decreto ministeriale (ai sensi dell’articolo 2, comma 574, della l. 244/2007); l’obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento (di cui all’articolo 15, comma 13, lett. d), decreto legge 95/2012).
d) Qualora le amministrazioni non siano tenute a ricorrere a specifici strumenti di acquisto e negoziazione ai sensi delle disposizioni richiamate al punto precedente, la disposizione di cui al comma 512 richiede di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili presso Consip ed i soggetti aggregatori. Fra i detti strumenti sono ricompresi le convenzioni-quadro, i contratti-quadro e gli accordi-quadro nonché il mercato elettronico

della pubblica amministrazione, il sistema dinamico della pubblica amministrazione e le gare su delega che aggregano la domanda di più amministrazioni.

e) Pertanto le amministrazioni e le società inserite nel conto consolidato ISTAT possono effettuare acquisti di beni e servizi informatici in via autonoma solo dopo aver verificato che non siano disponibili strumenti di aggregazione, attraverso la consultazione delle apposite pagine web (www.consip.it, www.acquistinretepa.it, nonché la sezione “soggetti aggregatori”). Ogni qual volta le amministrazioni e le società di cui al comma 512 non possano ricorrere ai detti strumenti a causa dell'indisponibilità del bene/servizio o della sua inidoneità al soddisfacimento del fabbisogno ovvero nei casi di necessità ed urgenza comunque funzionali per assicurare la continuità della gestione amministrativa, esse potranno procedere ad acquisti autonomi soltanto previa autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo. [omissis]”;

- in particolare il citato comma d) del punto 4 della circolare AGID n. 2 del 24/06/2016 di cui sopra, che individua specificatamente il “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” (MePA) fra gli strumenti di acquisto e negoziazione disponibili presso Consip S.p.A.;
- il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2020 - 2022, redatto da AgID e approvato con D.P.C.M. il 17 luglio 2020, l'Aggiornamento 2021 - 2023, approvato con Decreto del Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale il 24 febbraio 2022 e l'Aggiornamento 2022 - 2024, adottato il 22 dicembre 2022 con Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione Tecnologica e alla Transizione Digitale.

Ritenuto che la fornitura oggetto del presente provvedimento rientra nel novero dei beni e servizi contemplati dal succitato art. 1 comma 512 della Legge n. 208/2015.

Dato atto che

- non sono presenti, negli elenchi degli operatori economici che denunciano fenomeni di racket ex art. 629 c.p. e i delitti ex artt. 353 c.p., 353 bis c.p. e 513 c.p. di cui alle deliberazioni di G. C. n. 1002 del 13/10/2011 e n. 738 del 04/10/2012, aziende specializzate nella fornitura di servizi di “Information Technology”;
- non risultano attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;
- è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico della P.A. di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso le modalità dell'Ordine Diretto di Acquisto (O.d.A.) o della Richiesta di Offerta (R.d.O.);
- a seguito di ricerca a catalogo sul portale MePA, è stato individuato il prodotto denominato “set di misure minime di sicurezza” - codice prodotto “MARE-Security” per la fornitura di servizi di sicurezza informatici “as a Service” per 5 mesi, il cui costo globale è pari ad € 35.000,00 oltre IVA al 22%, offerti dalla società Mare Group S.p.A., P.IVA IT07784980638, sede legale via ex aeroporto snc c/o Consorzio il Sole, lotto XII - 80038 - Pomigliano D'arco (NA).

Dato atto che

- sul piano tecnico, l'offerta selezionata è rispondente ai requisiti fissati dalla Stazione Appaltante ed è congrua dal punto di vista economico;

- il fine che si intende perseguire è quello di garantire adeguati livelli di sicurezza del sistema informativo del Comune di Napoli e implementare le «Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)», consolidandone il livello minimo e potenziandone i livelli standard e avanzato;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di servizi di sicurezza informatici “as a Service” per 5 mesi;
- ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016, il contratto può essere stipulato “*per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri*”;
- le clausole essenziali del contratto e la forma che lo stesso assumerà sono quelle indicate dalle regole di E-procurement, dalle condizioni generali di contratto di riferimento per le categorie merceologiche cui appartengono i beni approvate dal MePA medesimo nonché dalle condizioni particolari di contratto predisposte dal Punto Ordinante ed inviate al Fornitore;
- la scelta del contraente è effettuata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, con affidamento diretto alla società fornitrice individuata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

Dato, altresì, atto che, ai sensi 5 e 6 della Legge n. 241/90, l'istruttoria necessaria all'adozione del presente atto è stata condotta dal Dirigente stesso.

Atteso che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28 giugno 2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 317 del 05/08/2022 è stato approvato il PEG 2022/2024;
- ai sensi dell'art. 163 c. 3 D.Lgs n. 267/2000, l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno, che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- con D.M. del 19 aprile 2023, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti locali è stato differito al 31/05/2023;
- il Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 163 co. 5 del D.Lgs n. 267/2000, fino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025, è autorizzato ad impegnare in ciascun mese, per ciascun programma, 1/12 degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2023, sommando ad esso la quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato;
- la spesa di cui al presente atto è configurabile come spesa corrente e trova completa copertura in un singolo dodicesimo degli stanziamenti del capitolo su cui effettuare l'impegno.

Rilevato che

- è necessario provvedere, per quanto su esposto, all'affidamento della fornitura in oggetto mediante Ordine Diretto di Acquisto su MePA;

- sono state avviate le verifiche volte all'accertamento della sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché di irregolarità dei tributi locali di cui al Programma 100 del Comune di Napoli;
- è stata effettuata, con esito positivo, la verifica di regolarità contributiva (DURC);
- ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016, si esonera la società Mare Group S.p.A. dal prestare cauzione definitiva a garanzia della prestazione, in quanto trattasi di servizio di modesta entità erogato da parte di operatore economico di comprovata solidità, presente sul MePA;
- non essendo previsti "rischi da interferenza", non si procede alla predisposizione del D.U.V.R.I. ed alla quantificazione dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs n. 81/2008, restando immutati gli obblighi dell'aggiudicatario in merito alla sicurezza sul lavoro.

Visti

- l'art. 4 del D.Lgs 165/2001;
- gli artt. 107, 151 comma 4, 183 e 192 del D.Lgs 267/2000;
- il Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione di C.C. n. 64 del 24/04/1992;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 22 del 09/10/2020;
- l'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009;
- il D.Lgs n. 50/2016;
- le Linee Guida ANAC n. 3/2016.

Rilevata l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241 del 07/08/1990 sulle norme del procedimento amministrativo, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di G. C. n. 254 del 24 aprile 2014 e modificato con deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017, tali da impedirne l'adozione.

Attestata la regolarità della procedura seguita e la esatta rispondenza degli atti e fatti posti in essere a sostegno del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012 e degli artt. 13, c. 1 lett b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 28 febbraio 2013, modificato con deliberazione di C.C. n. 49 del 11/07/2018.

Visti gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2022 - 24, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Attestato, altresì, che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui agli artt. 23 e 37 D.Lgs n. 33/2013 ed all'art. 1, commi 16 e 32 L. n. 190/2012, come riportato nella già menzionata sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione dedicata di "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Napoli.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di individuare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, quale modalità di scelta del contraente per l'affidamento della fornitura in oggetto, il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, tramite l'utilizzo dello strumento dell'Ordine Diretto di Acquisto;
2. di procedere, pertanto, all'affidamento diretto ex art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs n. 50/2016, alla società Mare Group S.p.A., P.IVA IT07784980638, sede legale via ex aeroporto snc c/o Consorzio il Sole, lotto XII - 80038 - Pomigliano D'arco (NA), per la fornitura di servizi di sicurezza informatici "as a Service" per 5 mesi denominata "set di misure minime di sicurezza" - codice prodotto "MARE-Security", al costo complessivo € 42.700,00 - di cui € 35.000,00 per imponibile ed € 7.700,00 per IVA al 22%;
3. di assumere, in favore della predetta società, il relativo impegno di spesa dell'importo di € 42.700,00, sul Bilancio E.P., annualità 2023, Capitolo 755013, cod. bil. 01.08-1.03.02.19.001, denominato "Prestazioni di servizio per la sicurezza informatica";
4. di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, così come coordinato ed integrato dal D.Lgs n. 118/2011 e dal D.Lgs n. 126/2014;
5. di conferire, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) per l'adesione di cui al presente provvedimento, al Funzionario Informatico ing. Paolo Scerbo, matricola 56520, incardinato nell'Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale - Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche, in possesso dei requisiti di capacità e di professionalità necessari per l'adozione degli atti consequenziali relativi a questa procedura di affidamento;
6. di dare atto che l'affidamento è disposto sotto condizione risolutiva in caso di accertamento della sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e/o di irregolarità dei tributi locali di cui al Programma 100 del Comune di Napoli e irregolarità contributiva (DURC);
7. di dare atto che l'affidamento è subordinato all'accettazione da parte dell'affidatario, tramite sottoscrizione digitale, del Patto di Integrità di cui alla deliberazione di G.C. n. 797 del 03/12/15;
8. di procedere all'Ordine Diretto di Acquisto alla società Mare Group S.p.A. solo dopo che il presente atto sia divenuto esecutivo;
9. di procedere agli adempimenti pubblicitari di cui art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Allegati:

- 1) Ordine in bozza nr. Procedura 273832
- 2) Patto d'integrità

Si attesta che il presente provvedimento e i relativi allegati contengono dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

*Sottoscritto digitalmente¹ da
il Dirigente
ing. Lucio Abbate*

¹ La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs n. 82/2005.